



CITTÀ
di **BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

POLIZZA

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

CAPITOLATO SPECIALE

**Comune di Biella
Via Battistero 4
13900 BIELLA
P.I. 00221900020**

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Decorrenza ore 24.00 del
Scadenza ore 24.00 del

31/12/2015
31/12/2016



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

a) Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di
- € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di
- € 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di:
- € 5.000.000,00 per ogni prestatore

EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 3 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- a) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno:
- per danni ai fabbricati è previsto una franchigia per sinistro di € 500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro
 - per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro
- b) per danni da incendio alle cose altrui di cose dell'Assicurato: massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- c) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: massimo risarcimento per sinistro di € 300.000,00;
- d) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, in conseguenza di sinistro indennizzabile: scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di €

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

- 100.000,00 per uno e più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa;
- e) per i danni previsti dall'art. 1.7.4 "Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce FABBRICATI", limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, comunque occasionati, il risarcimento per ogni sinistro viene corrisposto con una franchigia di € 100,00;
 - f) per i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori: franchigia assoluta di € 150,00 per sinistro; massimo risarcimento di € 50.000,00 per annualità assicurativa;
 - g) per i danni previsti dall'art. 1.7.1 "Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE": franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
 - h) per i danni previsti dall'art. 1.7.2 "Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI": franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun veicolo danneggiato;
 - i) Per i danni previsti dall'art. 1.7.5 "Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI": scoperto 10% minimo € 150,00 e con il massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro.
Il massimale indicato in polizza per danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo;
 - j) per i danni previsti dall'art. 1.7.6 "Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC": franchigia fissa di € 50,00 con il massimo di € 80.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
 - k) Per i danni previsti dall'art. 1.7.8 "Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce DANNI DA FURTO": scoperto del 10% di ogni danno con un minimo assoluto di € 250,00; massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
 - l) Per i danni previsti dall'art. 1.7.10 "Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce SCAVI, REINTERRI": franchigia assoluta di € 100,00 per sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di € 30.000,00
 - m) Per i danni provocati da cattiva manutenzione stradale: franchigia fissa di € 150,00 per sinistro.

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Città di Biella
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none">• l'Ente Contraente;• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, soggetti condannati a lavori di pubblica utilità;• le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;• i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente ai danni causati dalle radici per la definizione di sinistro vedasi l'art. Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro.
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali;
Retribuzione:	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1.1 - Attività - Oggetto dell'assicurazione

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Città di Biella in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'attività dell'Assicurato riguarda anche:

- istituzione del servizio di educativa territoriale a favore dei minori a rischio di devianza e/o emarginazione residenti sul territorio comunale;
- effettuazione del servizio socio-assistenziale di tirocini lavorativi a favore di adulti svantaggiati;
- attività presso i Centri Diurni per Minori.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all'assicurato in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative.

Art. 1.2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- all'attività descritta, a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o partecipante;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili .
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in uso, possesso, custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.

Art. 1.3 - Novero dei terzi

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti e non dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO di cui all'art. 1.4 che segue.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

Art. 1.4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata o irregolare assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inattesa interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

Art. 1.5 - Responsabilità civile personale

L'assicurazione si estende alla:

- a) RC. personale dei dipendenti e delle persone non dipendenti di cui l'Assicurato si avvalga per lo svolgimento dell'attività. Per quanto riguarda il personale non dipendente, la garanzia opera in secondo rischio ove siano valide ed operanti altre polizze di Responsabilità Civile.
- b) RC. personale delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Art. 1.6 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i danni ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i., l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria nonché da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza.
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell'Ente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite; sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

- d) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte di personale della Polizia Locale o di altro dipendente autorizzato, all'uso/detenzione di armi e relativo munizionamento.

Art. 1.7 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia

1.7.1 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.

Sono compresi invece quelli conseguenti a mancato uso.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

1.7.2 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

1.7.3 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A..

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

1.7.4 FABBRICATI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso, manutenzione dei fabbricati (compresi impianti fissi, ascensori e montacarichi) e terreni che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, a qualunque titolo e destinazione siano adibiti.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

1.7.5 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

1.7.6 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

1.7.7 APPALTO/SUBAPPALTO/RC INCROCIATA

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

1.7.8 DANNI DA FURTO

A parziale deroga della lettera a dell'art. 1.6 - Esclusioni, l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

1.7.9 SMERCIO

A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

1.7.10 SCAVI, REINTERRI

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nell'articolo "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

Art. 1.8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro-

Si prende atto che l'Ente provvederà alla segnalazione di sinistro determinatosi per responsabilità dell'Ente e per cui il terzo (danneggiato) ha richiesto il risarcimento all'Ente medesimo o ha promosso contro di questo l'azione, ovvero quei sinistri per cui sia iniziata procedura penale.

Il termine per la denuncia del sinistro è di 30 giorni da quando il "Servizio Competente" del Comune di Biella ne ha avuto conoscenza.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. Relativamente ai danni a terzi causati dalle radici, data l'impossibilità a determinare il momento in cui si verifica il fatto dannoso, si prende atto che, in deroga a quanto previsto nelle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione".

Art. 1.9 - Diritto di rivalsa

Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di "Assicurati" limitatamente ai dipendenti ed amministratori, la Compagnia in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato delle persone la cui responsabilità è coperta nel citato punto, ha diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

La Società per le rimanenti categorie, nonché per gli eredi degli Assicurati in relazione a fatti o atti commessi senza dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato, rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'Art. 1916 del C.C.

Art. 1.10 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati d'intesa fra Assicurato e Società come meglio esplicitato ai punti suddetti e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 1.11 a - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art.1.11 b *Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010*

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- b) nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) l'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1.12 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo **il premio minimo pari al 75% del premio di polizza**.

A tale scopo, entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 1.13 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato;
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione;
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 1.14 - Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 1.16 -Gestione danni in franchigia

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

In sede di regolazione premio la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso alla Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 2.1-Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

A deroga del primo e secondo capoverso dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun assicuratore.

Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 2.5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, posta certificata, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 2.6 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.7 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.9 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 2.10 - Ripartizione dell'assicurazione e delega

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Biverbroker srl e Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato da Biverbroker srl e da Marsh S.p.A. le quali tratteranno con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Art. 2.11 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alle società di brokeraggio: Biverbroker S.r.l. e Marsh S.p.A., in qualità di Broker assicurativo ai sensi ai sensi dell' art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente. Il broker verrà remunerato sulla base di un'aliquota provvigionale del 12% applicata sul premio imponibile di polizza.

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it